



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA – IMPIANTI FER – SILENZIO

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670 dd. 21.06.2024 – procedimento di VIA su progetti PNIEC – art. 8 comma 1 d.lgs. 151/2006 novellato – obbligo di provvedimento espresso – perentorietà dei termini – illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione - favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina europea: applicazione concreta

La vicenda esaminata dal TAR Lazio, Roma ha ad oggetto l'asserita illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell'ambito del procedimento di VIA avviato da una società relativo ad un progetto di realizzazione di impianto fotovoltaico, rientrante tra i progetti compresi nel PNIEC, su un terreno di cava. Nello specifico, il procedimento di VIA ex artt. 23 e ss. del d.lgs n. 152/2006 era stato avviato con istanza, erano seguite interlocuzioni tra la ditta e la p.a., quindi la pubblicazione della relativa documentazione sul sito web per la consultazione del pubblico, tuttavia, successivamente il procedimento non era più stato definito con provvedimento, malgrado due diffide dell'istante. La Società si appellava alla regola generale enunciata all'art. 2, comma 1 della legge 241/1990, secondo cui "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso"; ii) nonché alla specifica disciplina dettata dall'art. 25 d.lgs n. 152/2006, contenente, tra l'altro, i relativi termini temporali massimi entro i quali l'Amministrazione è tenuta a provvedere. Il MASE ribatteva che l'art. 36, comma 01, lettera a) del d.l. n. 17/2022, che ha novellato l'art. 8, comma 1 del d.lgs n. 152/2006, ha sostituito quale criterio ordinatore della trattazione dei progetti quello cronologico (data di presentazione dell'istanza) con quello della maggior potenza, criterio quest'ultimo funzionalizzato al perseguimento della transizione energetica, in coerenza con la normativa sovranazionale.

Il TAR accoglie il ricorso della ditta, riconoscendo che oltre al richiamato art. 2 della L. 241/1990, la normativa ambientale, all'art. 25 d.lgs. 152/2006, stabilisce i termini di conclusione del procedimento di VIA, dettando speciali prescrizioni per "i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis", ovvero i progetti compresi nel PNRR o nel PNIEC, categoria cui appartiene il progetto della ricorrente. In particolare, l'art. 25, comma 2-bis del d. lgs n. 152/2006, impone l'adozione di un provvedimento espresso "entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni". A sua volta, l'art. 25, comma 1, ult. per. del d.lgs. n. 152/2006, dispone che la mancata espressione dei pareri da parte delle varie Autorità coinvolte nel procedimento e/o il rilascio di pareri negativi non elidano l'obbligo di una pronuncia espressa da parte del MASE, prevedendo un rimedio nel caso di inerzia dell'amministrazione, ovvero l'esercizio del potere sostitutivo per porre fine all'inerzia nei singoli passaggi endoprocedimentali (nella specie attivato senza buon esito dalla ricorrente con la diffida). Ricorda il TAR, che l'art. 25, comma 7 del d.lgs n. 152/2006 prevede che "Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241". Peraltro, conclude la sentenza, l'introduzione di un criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell'impianto non può di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione di procedimenti (art. 25, co. 7, d.lgs. n. 152/2006) incardinati con altre istanze; semmai il criterio di priorità deve essere declinato dall'amministrazione con provvedimento generale e organizzativo in chiave attuativa della norma per individuare la "priorità" di trattazione delle pratiche e i suoi effetti sui procedimenti. In ogni caso, l'art. 8, comma 1 del d.lgs n. 152/2006 non comporta ex se: i) la sostanziale interpretazione abrogativa delle previsioni normative afferenti ai termini procedurali per l'adozione del provvedimento di VIA, definiti perentori dallo stesso legislatore, né la sostanziale "sospensione" ex lege e a tempo indeterminato dei termini di tutti i procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore a determinate soglie, peraltro non definite. La sentenza afferma che "una lettura dell'art. 8, comma 1 citato congiunta con il PNRR induce a ritenere che la via maestra per rendere efficace

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

l'implementazione degli interventi nei tempi previsti, e più in generale per "incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile" e per abilitare lo sviluppo di impianti rinnovabili in linea con i target nazionali sia costituita non già non già dal rallentamento dei procedimenti "ordinari", come ritenuto da parte resistente, ma, piuttosto, dall'adozione di misure aggiuntive di "riforma", anche attraverso la "semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili (...)" (cfr. pag. 129 e seguenti del PNRR; cfr. riforma 1.1.)."

Link: [https://portali.giustizia-](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202404047&nomeFile=202412670_01.html&subDir=Provvedimenti)

[amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202404047&nomeFile=202412670_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202404047&nomeFile=202412670_01.html&subDir=Provvedimenti)